

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2479-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1967

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Per aiutare a risolvere il problema della eccedenza della manodopera in Europa nel secondo dopoguerra fu istituito nel dicembre 1951 il CIME (Comitato intergovernativo per le migrazioni europee) che contribuì al trasferimento oltremare di 1.500.000 emigranti, sia cittadini dei Paesi membri (di cui 300 mila italiani), sia rifugiati (circa 700 mila).

Sedici furono i Paesi promotori dell'iniziativa, tra cui l'Italia, che con legge 25 marzo 1953, n. 244, rese esecutivo l'Accordo del 16 aprile 1952 con cui regolava i suoi rapporti con il CIME.

Questi rapporti però devono oggi adeguarsi alle nuove situazioni determinate dallo stabilizzarsi del flusso dei rifugiati in numero più modesto e dalla preferenza degli emigranti nazionali per i mercati di lavoro europei.

Allo scopo fu firmato il 23 giugno 1967, a Roma, un nuovo Accordo con le innovazioni qui appresso indicate.

1) Per abbreviare i termini di permanenza dei rifugiati nei centri di raccolta, con conseguente risparmio per l'Erario, si fissano nuovi criteri che rendono « più ampio e rapido » il deflusso dei rifugiati stessi dall'Italia (articolo 1, paragrafo 1).

2) Si prevede che il CIME svolgerà la sua attività in Italia nel quadro di « specifici programmi » concordati con il Governo italiano (articolo 1, paragrafo 2).

3) Si dispone che il CIME, oltrechè delle navi, dovrà avvalersi con preferenza anche degli aerei italiani, pur tenendo conto in modo equo delle esigenze delle Compagnie di trasporto dei Paesi di immigrazione (articolo 1, paragrafo 4).

4) Si determina la misura del contributo italiano al bilancio amministrativo del CIME (articolo 2).

5) Si fissa l'ammontare del contributo italiano alle spese di viaggio in misura variabile fra i 40 e gli 80 dollari, e non più nella misura fissa di 60 dollari a testa, in modo da adeguarsi meglio alle esigenze dei diversi programmi (articolo 3, paragrafo 1).

6) Si determina la partecipazione finanziaria dell'Italia ai fondi-prestiti del CIME con i quali si anticipano agli emigranti, con impegno di rimborso senza interessi, i fondi necessari al loro trasferimento (articolo 3, paragrafo 2).

7) Per agevolare il rapido svolgimento delle operazioni d'imbarco ed il migliore insediamento degli emigranti si prevede un contributo italiano alle spese sostenute dal CIME per l'assistenza fornita agli emigranti sia prima dell'imbarco che nei Paesi di destinazione (articolo 3, paragrafo 3).

8) Per consentire all'Italia di attuare una più efficace politica di assistenza ai Paesi in via di sviluppo, specie dell'America Latina, si prevede la nostra partecipazione ai programmi del CIME intesi a favorire lo sviluppo economico ed il progresso tecnico di quei Paesi mediante l'emigrazione di personale altamente qualificato.

9) Si precisa la limitazione della partecipazione finanziaria globale dell'Italia nella misura determinata dal Governo italiano all'inizio di ogni anno (articolo 4, paragrafo 1), pur attenuando questa rigidità in « circostanze di carattere straordinario » collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia.

Considerato l'aspetto positivo degli accennati adeguamenti nei rapporti tra il Governo italiano ed il CIME contemplati nell'Accordo di Roma, il relatore propone di dare ad esso piena ed intera esecuzione, al fine di stabilire rapporti più utili e funzionali fra il nostro Governo ed il CIME stesso.

Certamente l'azione italiana non si fermerà qui e si eserciterà anche in futuro perchè la struttura del CIME non si cristallizzi nelle forme attuali.

Tenendo presente che in Italia funziona anche l'Alto Commissariato per l'emigrazione, ci si può augurare che un organismo internazionale, quale il CIME, trovi forme sempre più perfette di attività e d'intesa con altri organismi che si occupano dello stesso fenomeno migratorio, in modo da non apparire un organismo superato dai

tempi e da non costituire quasi un dop-pione di altre organizzazioni.

In attesa, comunque, che l'emigrazione in ogni parte del mondo, venga organizzata in forme unitarie, sempre più perfette, moderne e adeguate alle esigenze di vita e di

sviluppo dei popoli, possiamo considerare favorevolmente l'Accordo concluso a Roma il 23 giugno 1967 e approvare il presente disegno di legge.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, concluso a Roma il 23 giugno 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo X.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvederà con lo stanziamento del Capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.